

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Direzione di Dipartimento dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.
BARI, ~~01/06/2016~~ 28/12/2017
Il Responsabile dell'Albo delle determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Direzione del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI

N. 34 del 21/12/2017
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 004/DIR/2016/00034

OGGETTO: Risorse liberate POIn "Attrattori culturali naturali e turismo" - Progetti "Economia della Cultura e Turismo per la valorizzazione del Territorio; Promozione e Valorizzazione di APULIA FILM HOUSE e del CSC Digital Lab; #PASCALI2018 L'ARTE CONTEMPORANEA TRA INNOVAZIONE E SVILUPPO SOCIALE – Impegno di spesa.

Il giorno 21 dicembre 2017 in Bari – via Gobetti, 26 nella sede del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

Il Direttore del Dipartimento

VISTA gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7 del 1997;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO l'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato "Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA" – approvazione atto di alta organizzazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015, pubblicato sul B.U.R.P. n. 109 del 3/08/2015;



VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 "Attuazione del modello MAIA, di cui al D.P.G.R. n. 443/2015. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" (B.U.R.P. Ord. 19/05/2016, n. 58);

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2145 del 30/11/2015, di nomina del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;


VISTA la Deliberazione n. 2083 del 30/11/2017 con cui la Giunta Regionale, preso atto del rimborso ricevuto delle somme spese e rendicontate sul Poin 2007-2013 per € 10.914.198,56, ha approvato le variazioni di bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, autorizzando il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione delle spese a valere sull'esercizio finanziario 2017;

PREMESSO:

- che, con DGR 2083/2017, la Giunta ha riprogrammato le risorse liberate sul programma POIn "Attrattori Culturali, Turistici e Naturali", approvando le schede progetto, con i relativi attuatori, come di seguito descritti:
 1. progetto "**Promozione e Valorizzazione di APULIA FILM HOUSE e del CSC Digital Lab**", proposto dalla **Fondazione Apulia Film Commission** per un importo pari a **€ 600.000,00**;
 2. progetto "**#PASCALI2018 L'ARTE CONTEMPORANEA TRA INNOVAZIONE E SVILUPPO SOCIALE**", progetto presentato dalla **Fondazione Museo Pino Pascali**, per un valore di **€ 1.500.000**;
 3. progetto "**Economia Cultura e Turismo per la valorizzazione del Territorio**", co-programmato e da realizzare rispettivamente da: **Dipartimento TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO** (che gestirà la cifra di **€ 24.067,38**); da **Teatro Pubblico Pugliese** (che realizzerà attività per un valore pari a **€ 1.278.000,00**) e dall'**ARET PugliaPromozione** (che realizzerà attività per un valore di **€ 1.310.900,00**);
- che l'Apulia Film Commission, beneficiaria del finanziamento POIn 2007-2013, ha attuato i lavori di restauro e ristrutturazione edilizia dell'ex *Palazzo del Mezzogiorno* - Padiglione 81 della Fiera del Levante, per la realizzazione dell'Apulia Film House;
- che la Fondazione Museo Pino Pascali ha realizzato, nell'ambito dei progetti Regionali GRANDI MOSTRE 2014 e 2015, finanziato dal POIn "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2007-2013, Asse II.2.1, mostre, installazioni ed eventi di Arte contemporanea nella sede del Museo a Polignano a Mare;
- che il TPP e l'Agenzia Regionale PugliaPromozione hanno attuato, per conto della Regione Puglia, alcuni progetti turistico-culturali nell'ambito del POIn "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2007 – 2013, Asse II.2.1;


ATTESTO CHE

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "*Anche al di fuori delle ipotesi previste*



dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";


- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: *"Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - a. *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b. *attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
 - c. *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".*
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a. l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b. alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c. le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - d. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;



- e. il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

CONSIDERATO che:

- l'Agenzia regionale PugliaPromozione, all'interno dei più ampi compiti istituzionali, sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell'intero territorio regionale;
- con DGR n. 191 del 14.02.2017, la Giunta regionale ha individuato l'Agenzia regionale Pugliapromozione, come l'Amministrazione con la quale procedere alla sottoscrizione dell'accordo di cooperazione ex art. 15 L. n. 241/1990, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota prot. AOO_175-0001083 del 15.11.2016 della Segreteria Generale della Presidenza, per lo svolgimento delle attività relative all'implementazione ed attuazione del citato Piano, nonché ha approvato il relativo schema di accordo;
- il Teatro Pubblico Pugliese prevede, tra le proprie finalità statutarie, quella di promuovere e sostenere l'attività di spettacolo dal vivo in Puglia, la crescita del pubblico, il rinnovamento e l'internazionalizzazione della scena, lo sviluppo della filiera dello spettacolo, delle connesse professionalità artistiche, tecniche e imprenditoriali che operano nella regione, e dell'attrattività del territorio pugliese attraverso lo spettacolo dal vivo;
- la Giunta Regionale, con DGR n. 50 del 29 gennaio 2016 nell'ambito del POC Puglia - Linea 4 "Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale", ha individuato il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese quale responsabile dell'elaborazione del "Piano strategico regionale della Cultura";
- la Fondazione Apulia Film Commission, istituita con L.R. n. 6/04 art. 7 e annoverata nel Piano di razionalizzazione delle partecipate della Regione Puglia 2015-2017 -approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 marzo 2015-, in qualità di ente strumentale non societari nell'ambito dei propri compiti istituzionali, promuove in Puglia iniziative nel settore della produzione cinematografica e televisiva, anche digitale; presenta le produzioni pugliesi nei festival nazionali e internazionali; sviluppa attività di marketing finalizzate alla promozione del territorio regionale in Italia e all'estero; assicura, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la formazione delle competenze, la ricerca, lo studio, la sperimentazione;
- la Giunta Regionale, con DGR n. 1358 dell'8 agosto 2017 (e il successivo Protocollo di intenti sottoscritto in data 16 settembre 2017 con il Comune di Bari e l'Ente Fiera del Levante), ha deliberato la costituzione del Polo territoriale delle Arti e della Cultura presso la Fiera del Levante di Bari, dove è situato Apulia Film House, realizzato a cura AFC, a seguito del finanziamento POIn 2007 – 2013;
- il Museo Pino Pascali è unico museo pubblico di Arte Contemporanea stabile in Puglia che, accanto ad una collezione permanente di opere di Pascali e soprattutto dell'archivio documentale di grande rilievo (che fanno della Fondazione il massimo riferimento



internazionale per la ricerca storica e scientifica intorno all'artista), è location per mostre temporanee internazionali e sede del Premio Pino Pascali;

- la Fondazione Museo Pino Pascali è un'istituzione senza scopo di lucro nata a Polignano a mare nel 2010 per iniziativa del Comune di Polignano e partecipata dalla Regione Puglia, allo scopo di esporre e valorizzare le opere di Pino Pascali;
- la fondazione si occupa della conservazione, dello studio e della valorizzazione dell'opera di Pino Pascali, del suo archivio documentario e bibliografico e della promozione di mostre di arte contemporanea;

ACCERTATO CHE

- in data 5 dicembre è stata notificata, ai soggetti interessati, la DGR 2083/2017, che ha approvato i progetti prima richiamati;
- in data 13 dicembre 2017:
 - o per il progetto **Promozione e Valorizzazione di APULIA FILM HOUSE e del CSC Digital Lab** è stato sottoscritto il verbale di approvazione dell'accordo di cooperazione con Apulia Film Commission con il **protocollo n. AOO_004/0001848**;
 - o per il progetto **Economia Cultura e Turismo per la valorizzazione del Territorio**, con il **protocollo n. AOO_004/0001849** è stato sottoscritto il verbale di approvazione dell'accordo di cooperazione con Teatro Pubblico Pugliese e con **protocollo n. AOO_004/0001850** è stato sottoscritto il verbale di approvazione dell'accordo di cooperazione con PugliaPromozione;
- il dipartimento, in collaborazione con la Sezione Valorizzazione Territoriale, ha elaborato un disciplinare regolante i rapporti tra La Regione Puglia-Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e Fondazione Museo Pino Pascali, in quanto trattasi di intervento a regia regionale;

TANTO PREMESSO


con il presente provvedimento si ritiene di:

- disporre l'impegno di spesa a valere sui capitoli istituiti con DGR 2083/2017 relativa ai fondi liberati dal programma POIn 2007-2013;
- approvare gli accordi di cooperazione e il disciplinare per la realizzazione dei progetti approvati con la medesima Delibera, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. n. 196/2003 - Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali



dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.:

Bilancio: vincolato

Esercizio finanziario: 2017 – l.r. 41 del 30.12.2016, dgr n.16 del 17.01.2017

Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA):

- 63 – Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio
- 01 - Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio

Impegno disposto con il presente atto € **4.688.900,00** così distribuito:

CRA	Capitolo	Declaratoria capitolo	Codifica piano dei conti	Importo Impegno e.f. 2017	Missione Programma Titolo
63.01	701008	Risorse liberate Programma Attrattori – progetti TPP-AFC	U.7.1.2.3.3.2	1.878.000,00	7.1.2
63.01	701009	Risorse liberate Programma Attrattori – progetti ARET PP	U.7.1.2.3.1.2	1.310.900,00	7.1.2
63.01	503011	Risorse liberate Programma Attrattori – progetto Pascali	U.5.3.2.3.4.1	1.500.000,00	5.3.2

Esigibilità finanziaria: Esercizio 2017

Capitoli di entrata collegati:

- 4334000 "trasferimento quota comunitaria Fondi POIN-FESR 2007-2013"
- 4334010 "trasferimento quota nazionale del FdR per la realizzazione del POIN-FESR 2007-2013"

Entrata già accertata ed accreditata giusta dgr 2083/2017 e nota del Dipartimento Risorse Finanziarie prot. AOO_004/0001150 del 26/07/2017;

Dettaglio Impegno Capitoli di spesa:

- **capitolo 701008** "Risorse liberate Programma Attrattori – progetti TPP-AFC" somma totale da impegnare € 1.878.000,00 così suddivisa:

– **creditore:** Teatro Pubblico Pugliese C.F. 01071540726 per € **1.278.000,00**

Cod. Dlgs. 118/2011 2.3.3.2.001 « Contributi agli investimenti ad altre imprese partecipate »


Esigibilità finanziaria: esercizio 2017;

– **creditore:** Fondazione Apulia Film Commission C.F. 93332290720 per € **600.000,00**

Cod. Dlgs. 118/2011 2.3.3.2.001 « Contributi agli investimenti ad altre imprese partecipate »

Esigibilità finanziaria: esercizio 2017;

Causale impegno: Risorse liberate POIn "Attrattori culturali naturali e turismo" - Progetti "Economia della



Cultura e Turismo per la valorizzazione del Territorio; Promozione e Valorizzazione di APULIA FILM HOUSE e del CSC Digital Lab;

- **capitolo 701009** "Risorse liberate Programma Attrattori – progetti ARET PP somma totale da impegnare € 1.310.900,00 così suddivisa:

– **creditore** : Agenzia regionale PugliaPromozione C.F. 93402500727 per **€ 1.310.900,00**

Cod. Dlgs. 118/2011 2.3.1.2.017 « Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali »

Esigibilità finanziaria: esercizio 2017;

Causale impegno: Risorse liberate POIn "Attrattori culturali naturali e turismo" - Progetti "Economia della Cultura e Turismo per la valorizzazione del Territorio; Promozione e Valorizzazione di APULIA FILM HOUSE e del CSC Digital Lab; #PASCALI2018 L'ARTE CONTEMPORANEA TRA INNOVAZIONE E SVILUPPO SOCIALE

Creditore: Regione Puglia;

- **capitolo 503011** "Risorse liberate Programma Attrattori – progetto Pascali" somma totale da impegnare € 1.500.000,00 così suddivisa:

– **creditore:** Fondazione Museo Pino Pascali P.IVA 07077600729 per **€ 1.500.000,00**

Cod. Dlgs. 118/2011 2.3.4.1.001 «Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private»

Esigibilità finanziaria: esercizio 2017;


Causale impegno: Risorse liberate POIn "Attrattori culturali naturali e turismo" - Progetti "Economia della Cultura e Turismo per la valorizzazione del Territorio; Promozione e Valorizzazione di APULIA FILM HOUSE e del CSC Digital Lab; #PASCALI2018 L'ARTE CONTEMPORANEA TRA INNOVAZIONE E SVILUPPO SOCIALE

CREDITORI:

1. Agenzia regionale PugliaPromozione	C.F. 93402500727	€ 1.310.900,00
2. Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	C.F. 01071540726	€ 1.278.000,00
3. Fondazione Apulia Film Commission	C.F. 93332290720	€ 600.000,00
4. Fondazione Museo Pino Pascali	P.IVA 07077600729	€ 1.500.000,00

Dichiarazioni e/o Attestazioni

- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
- L'accertamento in entrata e l'impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dal d.lgs.118/2011 e s.m.i.;
- Le somme accertate e impegnate con il presente provvedimento sono state stanziare con DGR 2083/2017 sui capitoli di entrata 4334000 e 4334010 e sui capitoli di spesa 701008 - 7001009 e 503011;
- Le relative iscrizioni trovano copertura negli accertamenti innanzi indicati;
- La spesa relativa al presente provvedimento di **€ 4.688.900,00** è esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2018 e 2019;
- Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia e che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.r. 41/2016 ed ai commi 465 e 466 dell'articolo unico, parte I sezione I della Legge 232/2016



(Legge di stabilità 2017).

- Dichiarazione relativa alla certificazione antimafia: non si procede all'acquisizione in quanto ricorrono le condizioni di esclusione previste dall'art. 83, comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011.
- Trasparenza: si procederà all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, successivamente all'approvazione della presente Determinazione da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria

A.P. Monitoraggio e controllo finanziario

Giuseppe Tucci

Il Direttore

Aldo Patruno

DETERMINA

- **di prendere atto** di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- **di impegnare** le relative somme spettanti sui Capitoli di spesa come di seguito specificato:
 1. **CAPITOLO DI SPESA – 701008** in favore di
 - Consorzio Teatro Pubblico Pugliese € 1.278.000,00
 - Fondazione Apulia Film Commission € 600.000,00
 2. **CAPITOLO DI SPESA – 701009** in favore di
 - Agenzia regionale PugliaPromozione € 1.310.900,00
 3. **CAPITOLO DI SPESA -503011** in favore di
 - Fondazione Museo Pino Pascali € 1.500.000,00
- **di approvare** gli accordi di cooperazione con Apulia Film Commission, con il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e con l'Agenzia Regionale PugliaPromozione, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- **di approvare** il disciplinare, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, predisposto in collaborazione con la Sezione Valorizzazione Territoriale, regolante i rapporti tra La Regione Puglia-Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e Fondazione Museo Pino Pascali;
- **di dare atto** che, a seguito dell'esecutività del presente provvedimento, si procederà alla sottoscrizione delle singole convenzioni con ciascun soggetto interessato.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale, composto da n. _09_ facciate e dagli allegati composti da n.36 facciate:



- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Ragioneria;
- sarà pubblicato all'Albo del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio per n. 10 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 16 D.P.G.R. n. 161/2008;
- sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione trasparente" - "Provvedimenti dei dirigenti amministrativi" del sito istituzionale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso all'Assessore all'Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali;
- sarà notificato all' Agenzia regionale PugliaPromozione, al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, alla Fondazione Apulia film Commission e alla Fondazione Museo Pino Pascali;

ALDO PATRUNO

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatole, di cui al presente atto, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente e che può essere utilizzato per la pubblicità legale.

Brigida Salomone
A.T. Personale InnovaPuglia


Giuseppe Tucci
A.P. Monitoraggio e controllo

Regione Puglia - Area Promozione del territorio, dei saperi e dei talenti

Il presente atto originale, composto da n. 45 fasciate, è depositato presso la Direzione dell'Area Promozione del territorio, dei saperi e dei talenti - via P. Gobetti, 26.

Bari 21/12/2017

Il Responsabile



**REGIONE
PUGLIA**



ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra

la Regione Puglia e la Fondazione Apulia Film Commission

**Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo del progetto
"Promozione e Valorizzazione di APULIA FILM HOUSE e del CSC Digital Lab"**

PREMESSO CHE

- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
- in attuazione dei predetti principi la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali";
- in base all'articolo 9 della citata legge, la Regione favorisce la realizzazione delle attività richiamate al precedente punto, anche mediante apposite convenzioni, con soggetti pubblici;
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: presidia la pianificazione strategica in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e l'interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale, e provvede alla gestione operativa di programmi, processi e attività specifici inerenti il Piano strategico della Cultura "PILCulturainPuglia" e del Piano strategico del Turismo "Puglia 365"; coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato degli interventi degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza;
- in base al combinato disposto dell' artt. 7 L.R. n. 6/04 che stabilisce "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali" istituendo la Apulia Film Commission (nel prosieguo AFC) e dell'art 3 "Finalità" dello Statuto della Fondazione Apulia Film Commission, la Regione Puglia approva il Piano annuale e triennale delle attività, nonché le risorse comunitarie, statali e regionali che si prevede di destinare all'attuazione degli obiettivi comuni prefissati e approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per i singoli interventi;
- con DGR n. 1011 del 7 luglio 2016 (BURP n. 85 del 20-7-2016), la Giunta regionale ha approvato il Piano annuale e triennale di attività 2016-2018 dell'AFC, in coerenza con le finalità normative e statutarie della **Fondazione Apulia Film Commission**;
- l'**AFC**, istituita con L.R. n. 6/04 art. 7 e annoverata nel Piano di razionalizzazione delle partecipate della Regione Puglia 2015-2017 (approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 marzo 2015), quale ente strumentale non societario, ha un ruolo centrale per la realizzazione delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione e sviluppo della filiera dell'audiovisivo, erogando servizi pubblici a beneficio dell'intero territorio regionale, operando per attrarre in Puglia le produzioni audiovisive italiane ed estere al fine di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, la memoria storica e le tradizioni delle comunità della Puglia, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale; sostenendo la produzione e la distribuzione delle opere audiovisive realizzate nella regione, soprattutto tramite il Film Fund; promuovendo in Puglia iniziative, eventi, festival nel settore audiovisivo; coltivando la ricerca, lo studio, la sperimentazione, la formazione delle competenze nel settore audiovisivo; promuovendo attività di coordinamento tra gli enti regionali, nazionali ed internazionali per sostenere collaborazioni nel campo dell'industria dell'audiovisivo e delle nuove tecnologie della comunicazione;

- l'**AFC** non ha svolto sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo di cooperazione, così come risulta dagli ultimi tre esercizi finanziari nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 5 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016;
- nel citato Piano, approvato con DGR n. 1011 del 7 luglio 2016 (BURP n. 85 del 20-7-2016), confluiscono molteplici priorità d'intervento che rispondono a leve strategiche, come la promozione, la crescita della filiera dell'audiovisivo e la formazione, le quali, se opportunamente integrate e coordinate, convergono sinergicamente sull'obiettivo strategico dello sviluppo delle Economie culturali e della loro competitività, in sinergia con il potenziamento della destinazione Puglia;
- l'**AFC** si configura quale Amministrazione Aggiudicatrice con cui procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di cooperazione ex. Art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento del progetto "Promozione e Valorizzazione di APULIA FILM HOUSE e del CSC Digital Lab".

CONSIDERATO CHE

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2083 del 30/11/2017, ha approvato il progetto "Promozione e Valorizzazione di APULIA FILM HOUSE e del CSC Digital Lab" con la relativa dotazione economica che prevede l'attuazione delle azioni da parte della AFC per un importo pari a € 600.000,00;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
 - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";*
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'Accordo sono stati individuati nei seguenti punti:

- a. l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti, di cui alle premesse;
 - b. alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c. le Parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate dal presente Accordo di cooperazione;
 - d. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - e. il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
 - le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati.

VISTO

- la legge regionale n. 6/2004 art. 7, che istituisce la Fondazione Apulia Film Commission (AFC);
- l'articolo 15 della Legge n. 241/90;
- l'art. 5, comma 6, del D.Lgs n.50/2016;
- l'art. 2, comma 1, lett. v) della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) che definisce le Film Commission quale "istituzione, riconosciuta da ciascuna regione e provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento";
- l'art. 4, commi 3, 4 e 5, della medesima L. n. 220/2016, in base al quale "lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delle Film Commission, previste dagli ordinamenti regionali"; le regioni, attraverso le Film Commission, "favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico dell'industria audiovisiva; a tal fine, detti organismi possono offrire assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio, possono sostenere le iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio, possono sostenere la formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio, possono promuovere attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo"; alle Film Commission "può inoltre essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei";
- la DGR n. 1358 dell'8 agosto 2017 e il successivo Protocollo di intenti sottoscritto in data 16 settembre 2017 con cui è stata approvata la costituzione del Polo territoriale delle Arti e della Cultura presso la Fiera del Levante di Bari;

ATTESO CHE

- l'Apulia Film Commission ha curato, a seguito del finanziamento POIn 2007 – 2013, i lavori di restauro e ristrutturazione edilizia dell' "ex Palazzo del Mezzogiorno" - Padiglione 81 della Fiera del Levante, per la realizzazione di **Apulia Film House**, spazio culturale per bambini, famiglie e adulti dedicato alla conoscenza del passato, del presente e del futuro del cinema e dei nuovi media, attraverso la messa a disposizione del pubblico di tecnologie digitali e dispositivi multimediali interattivi;
- la Giunta Regionale, con atto n. 2083 del 30/11/2017 ha approvato il progetto "**Promozione e Valorizzazione di APULIA FILM HOUSE e del CSC Digital Lab**" per un importo di € 600.000,00, predisposto in attuazione della DGR n. 1358 dell'8 agosto 2017 e al successivo Protocollo di intenti sottoscritto in data 16 settembre 2017 con cui è stata approvata la costituzione del Polo territoriale delle Arti e della Cultura presso la Fiera del Levante di Bari, al fine di dare una prima attuazione all'intervento Apulia Film House (AFH), ed, in attuazione degli accordi con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia per la realizzazione di una sede distaccata della stessa, sostenere la fase di start-up di un centro di alta formazione nel campo della post-produzione digitale: il CSC Digital Lab.

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

TRA

La **Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio** con sede legale in Bari, via Lungomare Nazario Sauro, n. 33 - 70121 (C.F. 80017210727), rappresentato dal Direttore di Dipartimento, domiciliato presso la sede del Dipartimento

E

la **Fondazione Apulia Film Commission (AFC)** - con sede legale in Bari, via Lungomare Starita c/o Fiera del Levante, PAD. 180 - 70132, (Codice fiscale: 93332290720 - Partita IVA 06631230726), rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione,

nel prosieguo congiuntamente indicate come "Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità dell'Accordo di cooperazione

1. La Regione Puglia e l'**AFC**, concordano di definire ogni iniziativa utile all'implementazione ed attuazione del progetto **Promozione e Valorizzazione di APULIA FILM HOUSE e del CSC Digital Lab** per un importo complessivo pari a € 600.000,00 al fine di perseguire l'obiettivo di valorizzare, rilanciare e promuovere l'Apulia Film House e sostenere la fase di start-up di un centro di alta formazione nel campo della post-produzione digitale: il CSC Digital Lab

2. In particolare, tenuto anche conto dei risultati positivi conseguiti nel quadro degli interventi realizzati negli anni passati a sostegno delle politiche regionali di promozione e sviluppo dell'audiovisivo sul territorio, le Parti, attraverso l'implementazione delle predette azioni, intendono collaborare in maniera sinergica per il perseguimento dell'obiettivo strategico della promozione dell'attrattività del territorio, della cultura cinematografica, dello sviluppo della filiera dell'audiovisivo e dell'audience development, anche attraverso un modello di gestione integrata ed innovativa e lo start-up al funzionamento di AFH e sostenere la fase di start-up di un centro di alta formazione nel campo della post-produzione digitale: il CSC Digital Lab

Art. 2

Impegni delle Parti

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse – che formano parte integrante del presente accordo - e degli obiettivi di cui all'art. 1, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi
 - a) la Regione Puglia/il Dipartimento:
 - definisce, nell'ambito delle priorità strategiche di attuazione delle azioni di Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale anno 2018, le priorità strategiche a cui il presente accordo dovrà fare riferimento;
 - coordina il processo di attuazione, assicurandone la coerenza con le finalità della strategia della programmazione regionale e dei Piani Strategici regionali del Turismo – Puglia365 e della Cultura - PiiiLCulturainPuglia;
 - mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative nonché le proprie strutture logistiche, i propri database informativi;
 - b) la Fondazione:
 - declina operativamente le priorità strategiche su cui focalizzare le fasi di esecuzione delle attività progettuali, delle azioni e dei relativi contenuti;
 - mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la conduzione delle attività progettuali provvedendo, laddove necessario, all'acquisizione di beni e servizi a ciò necessari.
2. Le Parti collaboreranno, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come individuati alle precedenti lettere a) e b), alla predisposizione del progetto esecutivo per l'attuazione delle azioni "Promozione e Valorizzazione di APULIA FILM HOUSE e del CSC Digital Lab" nel quale vengono individuate e definite le attività da realizzare e gli obiettivi da conseguire, le modalità di esecuzione, i costi complessivi per le azioni individuate, la regolazione dei relativi flussi finanziari, il cronoprogramma, le risorse umane e materiali per l'esecuzione delle azioni, impegnandosi a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell'esecuzione delle azioni progettuali.

Art. 3

Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata per l'intero periodo utile alla gestione e chiusura del progetto "Promozione e Valorizzazione di APULIA FILM HOUSE e del CSC Digital Lab", come definiti nel cronoprogramma di cui al precedente Art. 2
2. Le Parti si danno atto e convengono che le azioni relative al progetto "Promozione e Valorizzazione di APULIA FILM HOUSE e del CSC Digital Lab" dovranno essere portate materialmente a termine e

completate secondo la tempistica indicata nel progetto attuativo condiviso e approvato nell'ambito del Comitato di Attuazione di cui all'Art. 8 del presente Accordo, ovvero nella diversa tempistica eventualmente concordata per iscritto tra le Parti in momento successivo e puntualmente indicata nell'aggiornamento del citato crono programma.

Art. 4

Modalità di Collaborazione

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
2. Per la realizzazione dell'azione "Promozione e Valorizzazione di APULIA FILM HOUSE e del CSC Digital Lab" oggetto del presente accordo, la Regione attiva risorse finanziarie a valere sulle risorse liberate del POIn Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo", così come definite e stanziare nella citata deliberazione della Giunta Regionale n. 2083 del 30.11.2017 per la copertura e il rimborso dei costi diretti e delle spese vive per le attività da realizzare, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e di alcun margine economico per le attività svolte.

Art. 5

Procedura di rimborso dei costi

1. Il rimborso dei costi sostenuti avverrà previa rendicontazione degli stessi, secondo i meccanismi di anticipazione e saldo definiti nel progetto attuativo di cui al precedente art. 2, nel rispetto della disciplina di riferimento in materia di rendicontazione.
2. Le Parti devono predisporre, in attuazione delle disposizioni previste dai regolamenti comunitari sulla gestione dei fondi derivanti da programmazione unitaria, una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute nonché dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare.
3. Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione del progetto, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno dieci anni successivi alla conclusione del progetto, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione o di altri organi competenti.
4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà a dichiarare la decadenza dell'importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 6

Variazioni di progetto

1. Ciascuna delle Parti potrà proporre variazioni ai progetti attuativi di cui al precedente Art. 2 che dovranno essere comunque concordate nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo comune di sviluppo della filiera dell'audiovisivo e dell'immagine della Regione Puglia.
2. Le modifiche ai progetti attuativi non comportano alcuna revisione del presente Accordo.

Art. 7

Recesso

1. Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente accordo in tutti i casi che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali, compreso l'inadempimento dell'altra Parte.

Art. 8

Comitato di attuazione

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito, presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, il Comitato di attuazione composto da:
 - per il Dipartimento, il Direttore e i Dirigenti delle Sezioni Economia della Cultura e Valorizzazione territoriale o loro delegati;
 - per la Fondazione AFC, il Presidente, il Direttore e i responsabili di attuazione delle azioni o loro delegati.
2. Il Comitato provvede a:
 - predisporre i progetti attuativi di cui al precedente Art. 2;
 - programmare e monitorare l'espletamento di tutte le azioni previste dal presente accordo.

Art. 9

Referenti

1. Le Parti possono nominare referenti delle attività di progetto dandone comunicazione all'altra Parte. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

Art. 10

Disposizioni generali e fiscali

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti e approvata dai rispettivi organi deliberanti.
3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del codice civile.
5. Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro, contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 11

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

a) per la Regione Puglia:

Direttore, Aldo Patruno

Via Piero Gobetti, 26 - 70125 - Bari

Tel/fax: 080 540 5615 / 6413

e-mail: dipartimento.turismocultura@regione.puglia.it

pec: direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it

b) per la Fondazione Apulia Film Commission:

Presidente, Maurizio Sciarra

Via Lungomare Starita (Fiera del Levante, PAD. 180) – 70132 Bari

Tel. 080 975 29 00

Email: maurizio.sciarra@apuliafilmcommission.it e email@apuliafilmcommission.it

pec: email@pec.apuliafilmcommission.it


Regione Puglia
Dipartimento Turismo, Economia della cultura
e valorizzazione del territorio

Aldo Patruno

Fondazione Apulia Film Commission

Maurizio Sciarra

** La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*



**REGIONE
PUGLIA**



ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra

**la Regione Puglia e l'Agazia regionale per il
Turismo Pugliapromozione**

**Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo
Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo
del progetto "ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO"**

PREMESSO CHE

- la Regione Puglia (art. 4 comma 1 LR n. 1/2002), persegue la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico regionale considerando il turismo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio regionale e quale strumento per la crescita culturale e sociale della persona nelle relazioni collettive e tra popoli diversi;
- la Regione Puglia, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della Legge 11 febbraio 2002, n. 1, esercita le funzioni di: programmazione e coordinamento delle attività e delle iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale; promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva dell'offerta turistica regionale, nonché dell'immagine delle diverse componenti dell'offerta turistica presenti sul territorio regionale; organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, nell'ambito del sistema statistico regionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322; realizzazione dei progetti speciali, anche in collaborazione con l'Ente nazionale italiano turismo (ENIT), con altre Regioni, con altri enti pubblici, con organizzazioni e con operatori private;
- in base al combinato disposto degli artt. 4 della l.r. n. 28/1978 *"Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese"* e 3 della l.r. n. 1/2002 *"Norme di prima applicazione dell'art. 5 della l. 29.3.2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese"* - la Giunta regionale approva con cadenza triennale le direttive generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati gli obiettivi dell'intervento regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all'estero nonché le risorse comunitarie, statali e regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale; l'attuazione di detto programma avviene mediante piani per singole annualità, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente;
- il Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio, nelle sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli Enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia turistica: presidia la pianificazione strategica in materia di turismo, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività (infrastrutture turistiche, classificazione alberghiera, vigilanza sulle strutture ricettive, abilitazioni professioni turistiche); indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e l'interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale, e provvede alla gestione operativa di programmi, processi e attività specifici inerenti il Piano strategico della Cultura *"PiiiLCulturainPuglia"* e del Piano strategico del Turismo *"Puglia 365"*; coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato degli interventi degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza;
- l'Agenzia regionale del Turismo, denominata Pugliapromozione, istituita con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176 e disciplinata con Legge Regionale 11 febbraio 2002, n. 1 *"Norme di prima applicazione dell'art. 5 della L. 29/03/2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese"* e ss.mm.ii., ha un ruolo centrale per la realizzazione delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione e sviluppo del turismo, operando d'intesa con il sistema delle Autonomie Locali e facendo perno sui valori dell'accoglienza, dell'ospitalità e della qualità;
- Pugliapromozione è un Ente strumentale della Regione Puglia, che opera per l'attuazione delle politiche della Regione in materia di promozione dell'immagine unitaria del territorio regionale per fini turistici;

- con DGR n. 191 del 14.02.2017, la Giunta regionale ha approvato il Piano Strategico Regionale del Turismo 2016/2025 denominato "Puglia 365" con allegato business plan, piano triennale e piano annuale delle attività;
- con medesima deliberazione, la Giunta regionale ha individuato l'Agenzia regionale Pugliapromozione come l'Amministrazione con la quale procedere alla sottoscrizione dell'accordo di cooperazione ex art. 15 L. n. 241/1990, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota prot. AOO_175-0001083 del 15.11.2016 della Segreteria Generale della Presidenza, per lo svolgimento delle attività relative all'implementazione ed attuazione del citato Piano, nonché ha approvato il relativo schema di accordo;
- Pugliapromozione non ha svolto sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo di cooperazione, sulla base degli ultimi tre esercizi finanziari, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- nel citato Piano Strategico Regionale del Turismo, approvato con DGR n. 191 del 14.02.2017, confluiscono molteplici priorità d'intervento che rispondono a leve strategiche, come la promozione, l'innovazione, l'infrastrutturazione, l'accoglienza, la formazione, le quali, se opportunamente integrate e coordinate, convergono sinergicamente sull'obiettivo strategico del rafforzamento della competitività del sistema turistico regionale e della destinazione Puglia;
- Pugliapromozione è stato attuatore per conto della Regione Puglia, per le medesime finalità sopra riportate, anche del POIn "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2007 – 2013;
- con deliberazione n. 2083 del 30/11/2017 la Giunta regionale ha approvato il progetto ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, destinando complessivamente l'importo di € 2.612.967,38 al fine di costituire un gruppo di professionisti, con competenze multidisciplinari, il cui obiettivo resta quello di standardizzare i processi informativi, relazionali e partecipativi tra Dipartimento Regionale, Enti partecipati, Amministrazioni locali e il più complesso Sistema regionale della Cultura e del Turismo, per la realizzazione di progetti e investimenti strutturali in materia di Cultura e Turismo; e di definire e realizzare con il Dipartimento una strategia condivisa di valorizzazione e promozione delle azioni di attuazione del Piano Strategico della Cultura e del Piano Strategico del Turismo;
- PugliaPromozione si configura quale amministrazione aggiudicatrice con cui procedere alla sottoscrizione dell'accordo di cooperazione ex Art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo;

CONSIDERATO CHE

- la Giunta Regionale con atto n. 2083 del 30/11/2017 ha approvato il progetto ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, con la relativa dotazione economica che prevede l'attuazione delle azioni previste per un importo pari a €. 24.067,38 al Dipartimento, per un importo pari a € 1.278.000,00 al TPP, e per il rimanente importo di €. 1.310.900,00 all'ARET PugliaPromozione;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: *"Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici",

conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;

- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - a. *l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b. *l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;*
 - c. *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.*
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - e) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive;
- le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;

VISTO

- la DGR n. 50/2016 che individua l'Agenzia Pugliapromozione, in ragione dei compiti istituzionali e delle competenze di ente strumentale, quale responsabile dell'attuazione del progetto strategico a titolarità regionale relativo alla definizione del Piano strategico del Turismo;
- la legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, e ss.mm.ii. , con cui è stata istituita l'Agenzia Regionale del Turismo (A. R. E. T.);
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176 di Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata Pugliapromozione;
- il Regolamento regionale 13 maggio 2011, n. 9 "Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 79 suppl. del 20-05-2011;
- l'articolo 15 della Legge n. 241/90;
- l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
- la DGR n. 2083 del 30/11/2017 che ha approvato il progetto ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO;

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

TRA

La Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio con sede legale in Bari, via Lungomare Nazario Sauro, n. 33 - 70121 (C.F. 80017210727), rappresentato dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, domiciliato presso la sede del Dipartimento

E

L'Agenzia Regionale del Turismo (A.R.E.T) Pugliapromozione - con sede legale in Bari, Lungomare Starita (Fiera del Levante, PAD. 172) - 70132, (C.F. 93000270723), rappresentato dal Direttore e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia

nel prosieguo congiuntamente indicate come "Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità dell'Accordo di cooperazione

1. La Regione Puglia e l'Agenzia Pugliapromozione concordano di definire ogni iniziativa utile all'implementazione ed attuazione del progetto "ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO " a valere sulle risorse liberate del POIn Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" , per un importo complessivo pari ad € 1.310.900,00, che, tramite la costituzione di un gruppo di professionisti con competenze

multidisciplinari, ha l'obiettivo di standardizzare i processi informativi, relazionali e partecipativi tra Dipartimento Regionale, Enti partecipati, Amministrazioni locali e il più complesso Sistema regionale della Cultura e del Turismo, per la realizzazione di progetti e investimenti strutturali in materia di Cultura e Turismo, e di definire e realizzare con il Dipartimento una strategia condivisa di valorizzazione e promozione delle azioni di attuazione del Piano Strategico del Turismo.

2. In particolare, tenuto anche conto dei risultati positivi conseguiti nel quadro degli interventi realizzati negli anni passati a sostegno delle politiche regionali di promozione e sviluppo del turismo sul territorio, nonché più specificatamente nell'attuazione delle azioni di valorizzazione e promozione del Piano strategico del Turismo, le Parti intendono collaborare in maniera sinergica costituendo un gruppo di professionisti, con competenze multidisciplinari, a cui sarà affidato il compito, con la guida e il coordinamento del Dipartimento, di standardizzare i processi informativi, relazionali e partecipativi tra Dipartimento Regionale, Enti partecipati, Amministrazioni locali e il più complesso Sistema regionale della Cultura e del Turismo.

Art. 2

Impegni delle parti

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse – che formano parte integrante del presente Accordo - e degli obiettivi di cui all'art. 1, le Parti si impegnano a collaborare assumendo specifici impegni operativi. In particolare:
 - a) la Regione Puglia/il Dipartimento:
 - definisce le priorità strategiche di attuazione delle azioni "ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO", coordina il processo di attuazione delle suddette azioni, assicurandone la coerenza con le finalità della strategia della programmazione regionale;
 - mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative nonché le proprie strutture logistiche e i propri database informativi.
 - b) l'Agenzia:
 - collabora con il Dipartimento nell'attuazione delle azioni di cui alla scheda ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO costituendo un gruppo di professionisti, con competenze multidisciplinari il cui obiettivo resta quello di standardizzare i processi informativi, relazionali e partecipativi tra Dipartimento Regionale, Enti partecipati, Amministrazioni locali e il più complesso Sistema regionale della Cultura e del Turismo, per la realizzazione di investimenti;
 - definisce con il Dipartimento e realizza una strategia condivisa di valorizzazione e promozione delle azioni di attuazione del Piano Strategico del Turismo – Puglia365;
 - mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la conduzione delle attività, provvedendo, laddove necessario, all'acquisizione di beni e servizi a ciò necessari;
2. le Parti collaboreranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come individuati alle precedenti lettere a) e b), alla predisposizione del progetto per l'attuazione delle azioni "ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ", nel quale vengono individuate e definite le attività da realizzare e gli obiettivi da conseguire, le modalità di esecuzione, i costi complessivi per le azioni individuate, la regolazione dei relativi flussi finanziari, il cronoprogramma, le risorse umane e materiali per l'esecuzione delle azioni, impegnandosi a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell'esecuzione delle azioni progettuali;

Art. 3

Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata per l'intero periodo utile alla gestione e chiusura delle Azioni "ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO", come definito nel cronoprogramma di cui all'art. 2;
2. Le Parti si danno atto e convengono che tali azioni dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo la tempistica indicata nel progetto di attuazione, condivisi nell'ambito del Comitato di Attuazione di cui all'art. 8 del presente accordo, ovvero nella diversa tempistica eventualmente concordata tra le Parti in momento successivo e puntualmente indicata nell'eventuale aggiornamento del citato cronoprogramma, ma comunque nel rispetto dei termini di chiusura del Fondo di cui alle risorse liberate relative al programma POIn Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo"

Art. 4

Modalità di Collaborazione

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
2. Per la realizzazione delle azioni "ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO", oggetto del presente accordo, la Regione attiva risorse finanziarie a valere sulle risorse liberate del POIn Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo", così come definite e stanziare nella citata deliberazione della Giunta Regionale n. 2083 del 30.11.2017 per la copertura ed al rimborso dei costi diretti e delle spese vive per le attività da realizzare, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e di alcun margine economico per le attività svolte.

Art. 5

Rendicontazione e procedura di rimborso dei costi

1. Il rimborso dei costi sostenuti avverrà previa rendicontazione degli stessi, secondo i meccanismi di anticipazione e saldo definiti nel progetto attuativo di cui al precedente art. 2, nel rispetto della disciplina di riferimento in materia di rendicontazione.
2. Le Parti devono predisporre, in attuazione delle disposizioni previste dai regolamenti comunitari sulla gestione dei fondi derivante da programmazione unitaria, una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, nonché dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare.
3. Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione del progetto, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno dieci anni successivi alla conclusione del progetto, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione o di altri organi competenti.
4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà a dichiarare la decadenza

dell'importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 6

Variazioni di progetto

1. Ciascuna delle Parti potrà proporre variazioni ai progetti attuativi, di cui al precedente art .2, alle Azioni "ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO", che dovranno essere comunque concordate nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo comune di sviluppo del sistema culturale e nello specifico dell'implementazione e diffusione del Piano strategico della Cultura e promozione dell'immagine della Regione Puglia.
2. Le modifiche al progetto attuativo non comportano alcuna revisione del presente Accordo.

Art. 7

Recesso

1. Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi, compreso l'inadempimento dell'altra parte, che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali.

Art. 8

Comitato di attuazione

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito, presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, il Comitato di attuazione composto da:
 - per il Dipartimento: dal Direttore e dal dirigente della Sezione Turismo o loro delegati;
 - per l'Agenzia Pugliapromozione: dal Direttore generale e dal Direttore amministrativo e dal responsabile di attuazione delle azioni o loro delegati;
2. Il Comitato provvede a:
 - predisporre i progetti attuativi di cui al precedente Art. 2;
 - svolgere funzioni di indirizzo per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'intervento;
 - programmare e monitorare l'espletamento di tutte le azioni previste dal presente Accordo.

Art. 9

Referenti

1. Le Parti possono nominare referenti delle attività di progetto, dandone comunicazione all'altra parte. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

Art. 10

Disposizioni generali e fiscali

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti e approvata dai rispettivi organi deliberanti.
3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del codice civile.
5. Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro, contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 11

Comunicazioni

- a) Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:
 - a) per la Regione Puglia: Direttore, Aldo Patruno
Via Piero Gobetti, 26 - 70125 - Bari
Tel: 080 540 5615 / 6413
e-mail: dipartimento.turismocultura@regione.puglia.it
pec: direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it
servizioturismo@pec.rupar.puglia.it
 - b) per l'Agenzia Pugliapromozione: Direttore, Matteo Minchillo
Via Lungomare Starita (Fiera del Levante, PAD. 172) – 70132 Bari
Tel. 080 582 1411 - Fax 080 582 1429
e-mail: direzione.generale@viaggiareinpuglia.it
pec: ufficioprotocollopp@pec.it


Regione Puglia
Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio

Aldo Patruno

Agenzia Regionale del Turismo
Pugliapromozione

Matteo Minchillo

** Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*



**REGIONE
PUGLIA**

**Teatro
Pubblico
Pugliese**



ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra

Regione Puglia

e

Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura

Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo del progetto “ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO”

PREMESSO CHE

- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
- in attuazione dei predetti principi la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali";
- in base all'articolo 9 della citata legge, la Regione favorisce la realizzazione delle attività richiamate al precedente punto, anche mediante apposite convenzioni, con soggetti pubblici;
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: presidia la pianificazione strategica in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e l'interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale, e provvede alla gestione operativa di programmi, processi e attività specifici inerenti il Piano strategico della Cultura "PiiiLCulturainPuglia" e del Piano strategico del Turismo "Puglia 365"; coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato degli interventi degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza;
- il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura (di seguito TPP), istituito come Consorzio tra Comuni con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 471/1980 ai sensi della L. R. n. 16/1975, successivamente trasformato per effetto della Legge n. 142 dell'8 giugno 1990 in Ente Pubblico Economico, opera ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza fini di lucro, ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia (L.R. 16 Aprile 2007 n.10 art.47 e D.G.R. n.551 del 9 Maggio 2007) quale socio di maggioranza;
- il TPP è stato uno dei principali attuatori di una serie di interventi nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2007/2013 e del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2007-2013, che hanno perseguito il prioritario obiettivo di migliorare l'attrattività del territorio regionale a fini turistici, attraverso la valorizzazione e promozione dello spettacolo dal vivo: musica, teatro e danza quali strumenti di diffusione della cultura regionale e importanti attrattori immateriali per lo sviluppo di una complessiva strategia di marketing territoriale;
- il TPP è stato attuatore per conto della Regione Puglia, per le medesime finalità sopra riportate, anche del POIn "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2007 – 2013;
- il TPP non svolge sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo di cooperazione;
- la Regione Puglia/Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e, quindi, le azioni di valorizzazione, innovazione e promozione dell'intero sistema culturale, nonché le priorità di intervento, ha avviato la costruzione di un piano strategico della cultura per la Puglia 2017-2025;
- la Giunta Regionale, con DGR n. 50 del 29 gennaio 2016 nell'ambito del POC Puglia - Linea 4 "Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale", ha individuato il TPP quale responsabile dell'elaborazione e attuazione del "Piano strategico regionale della Cultura";

- la Giunta Regionale, con DGR n. 1233 del 2 agosto 2016, ha approvato l'unico livello di progettazione del "Piano strategico della cultura e promozione della lettura in Puglia" curato dal TPP, costituendo un gruppo di lavoro congiunto per l'attuazione dello stesso;
- in coerenza con quanto previsto dall'unico livello di progettazione, il TPP sta procedendo alla definizione delle linee strategiche di indirizzo, evidenziando e approfondendo, in sinergia con Assessorato e Dipartimento, una serie di azioni "work in progress" che si configurano quali azioni pilota di attuazione di quanto già emerso e analizzato nel corso degli incontri territoriali con gli operatori pubblici e privati del settore culturale regionale, tra cui la valorizzazione del sistema delle attività culturali e di spettacolo dal vivo nonché la necessità di: formazione, rete, multidisciplinarietà nello stesso settore;
- con deliberazione n. 2083 del 30/11/2017 la Giunta regionale ha approvato il progetto ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, destinando complessivamente l'importo di € 2.612.967,38 al fine di costituire un gruppo di professionisti, con competenze multidisciplinari, il cui obiettivo resta quello di standardizzare i processi informativi, relazionali e partecipativi tra Dipartimento Regionale, Enti partecipati, Amministrazioni locali e il più complesso Sistema regionale della Cultura e del Turismo, per la realizzazione di progetti e investimenti strutturali in materia di Cultura e Turismo; e di definire e realizzare con il Dipartimento una strategia condivisa di valorizzazione e promozione delle azioni di attuazione del Piano Strategico della Cultura e del Piano Strategico del Turismo;
- il TPP si configura quale amministrazione aggiudicatrice con cui procedere alla sottoscrizione dell'accordo di cooperazione ex. Art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo;

CONSIDERATO CHE

- la Giunta Regionale con atto n. 2083 del 30/11/2017 ha approvato il progetto ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, con la relativa dotazione economica che prevede l'attuazione delle azioni previste per un importo pari a €. 24.067,38 al Dipartimento, per un importo pari a € 1.278.000,00 al TPP, e per il rimanente importo di €. 1.310.900,00 all'ARET PugliaPromozione;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del n. D.Lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
 - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".*
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a. l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b. alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c. le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessante dal presente accordo;
 - d. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - e. il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
 - le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
 - le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;

VISTO

- la DGR n. 50/2016 che individua il TPP, in ragione dei compiti istituzionali e delle competenze di ente strumentale, quale responsabile dell'attuazione del progetto strategico della Cultura per la Puglia nell'ambito del POC Puglia - Linea 4 "Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale;
- la DGR n. 1233 del 2 agosto 2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato l'unico livello di progettazione del "Piano strategico della cultura e promozione della lettura in Puglia" curato dal TPP;
- la DGR n. 2083 del 30/11/2017 che ha approvato il progetto ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO;
- la legge regionale del 29 aprile 2004, n. 6, in materia di spettacolo e di attività culturali;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 471/1980;

- la L.R. 16 Aprile 2007 n.10 art.47 e D.G.R. n.551 del 9 Maggio 2007;
- l'articolo 15 della Legge n. 241/90.
- l'art. 5 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016;

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

TRA

La Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio con sede legale in Bari, via Lungomare Nazario Sauro, n. 33 - 70121 (C.F. 80017210727), rappresentato dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, domiciliato presso la sede del Dipartimento

E

il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura - con sede legale in Bari, via Imbriani n. 67 - 70121, (C.F. 01071540726), rappresentato dal Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Carmelo Grassi, domiciliato per la carica presso la sede del TPP

nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità dell'Accordo di cooperazione

1. La Regione Puglia e il TPP concordano di definire ogni iniziativa utile all'implementazione ed attuazione del progetto "ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO " a valere sulle risorse liberate del POIn Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" , per un importo complessivo pari ad € 1.278.000,00, che, tramite la costituzione di un gruppo di professionisti con competenze multidisciplinari, ha l'obiettivo di standardizzare i processi informativi, relazionali e partecipativi tra Dipartimento Regionale, Enti partecipati, Amministrazioni locali e il più complesso Sistema regionale della Cultura e del Turismo, per la realizzazione di progetti e investimenti strutturali in materia di Cultura e Turismo, e di definire e realizzare con il Dipartimento una strategia condivisa di valorizzazione e promozione delle azioni di attuazione del Piano Strategico della Cultura.
2. In particolare, tenuto anche conto dei risultati positivi conseguiti nel quadro degli interventi realizzati a sostegno delle politiche regionali di valorizzazione, promozione e sviluppo delle attività culturali e dello spettacolo dal vivo, nonché più specificatamente nell'attuazione delle azioni di valorizzazione e promozione del Piano strategico della cultura, le Parti intendono collaborare in maniera sinergica costituendo un gruppo di professionisti, con competenze multidisciplinari, a cui sarà affidato il compito, con la guida e il coordinamento del Dipartimento, di standardizzare i processi informativi, relazionali e partecipativi tra Dipartimento Regionale, Enti partecipati, Amministrazioni locali e il più complesso Sistema regionale della Cultura e del Turismo.

Art. 2

Impegni delle Parti

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse – che formano parte integrante del presente accordo - e degli obiettivi di cui all'art. 1, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:
 - a) la Regione Puglia/il Dipartimento:
 - definisce le priorità strategiche di attuazione delle azioni "ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO", coordina il processo di attuazione delle suddette azioni, assicurandone la coerenza con le finalità della strategia della programmazione regionale;
 - mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative nonché le proprie strutture logistiche e i propri database informativi.
 - b) il TPP:
 - collabora con il Dipartimento nell'attuazione delle azioni di cui alla scheda ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO costituendo un gruppo di professionisti, con competenze multidisciplinari il cui obiettivo resta quello di standardizzare i processi informativi, relazionali e partecipativi tra Dipartimento Regionale, Enti partecipati, Amministrazioni locali e il più complesso Sistema regionale della Cultura e del Turismo, per la realizzazione di investimenti;
 - definisce con il Dipartimento e realizza una strategica condivisa di valorizzazione e promozione delle azioni di attuazione del Piano Strategico della Cultura;
 - mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la conduzione delle attività, provvedendo, laddove necessario, all'acquisizione di beni e servizi a ciò necessari;
2. le Parti collaboreranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come individuati alle precedenti lettere a) e b), alla predisposizione del progetto per l'attuazione delle azioni "ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ", nel quale vengono individuate e definite le attività da realizzare e gli obiettivi da conseguire, le modalità di esecuzione, i costi complessivi per le azioni individuate, la regolazione dei relativi flussi finanziari, il cronoprogramma, le risorse umane e materiali per l'esecuzione delle azioni, impegnandosi a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell'esecuzione delle azioni progettuali;

Art. 3

Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata per l'intero periodo utile alla gestione e chiusura delle Azioni "ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO", come definito nel cronoprogramma di cui all'art. 2.
2. Le Parti si danno atto e convengono che tali azioni dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo la tempistica indicata nel progetto di attuazione, condivisi nell'ambito del Comitato di Attuazione di cui all'art. 10 del presente accordo, ovvero nella diversa tempistica eventualmente concordata tra le Parti in momento successivo e puntualmente indicata nell'eventuale aggiornamento del citato cronoprogramma, ma comunque nel rispetto dei termini di chiusura del

Fondo di cui alle risorse liberate relative al programma POIn Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo".

Art. 4

Modalità di Collaborazione

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
2. Per la realizzazione delle azioni "ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO", oggetto del presente accordo, la Regione attiva risorse finanziarie a valere sulle risorse liberate del POIn Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo", così come definite e stanziare nella citata deliberazione della Giunta Regionale n. 2083 del 30.11.2017 per la copertura ed al rimborso dei costi diretti e delle spese vive per le attività da realizzare, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e di alcun margine economico per le attività svolte.

Art. 5

Procedura di rimborso dei costi

1. Il rimborso dei costi sostenuti avverrà previa rendicontazione degli stessi, secondo i meccanismi di anticipazione e saldo definiti nel progetto attuativo di cui al precedente art. 2, nel rispetto della disciplina di riferimento in materia di rendicontazione.
2. Le Parti devono predisporre, in attuazione delle disposizioni previste dai regolamenti comunitari sulla gestione dei fondi derivante da programmazione unitaria, una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, nonché dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare.
3. Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione del progetto, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno dieci anni successivi alla conclusione del progetto, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione o di altri organi competenti.
4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà a dichiarare la decadenza dell'importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 6

Variazioni di progetto

1. Ciascuna delle Parti potrà proporre variazioni ai progetti attuativi, di cui al precedente art. 2, alle Azioni "ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO", che dovranno essere comunque concordate nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo comune di sviluppo del sistema culturale e nello specifico dell'implementazione e diffusione del Piano strategico della Cultura e promozione dell'immagine della Regione Puglia.
2. Le modifiche al progetto attuativo non comportano alcuna revisione del presente Accordo.

Art. 7

Recesso

1. Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali, compreso l'inadempimento dell'altra Parte.

Art. 10

Comitato di attuazione

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito, presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, un Comitato di attuazione composto da:
 - per il Dipartimento: il Direttore e i Dirigenti delle Sezioni Economia della Cultura e Valorizzazione territoriale o loro delegati;
 - per il TPP: il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, il Direttore e il responsabile di attuazione delle azioni o loro delegati.
2. Il Comitato provvede a:
 - predisporre il progetto attuativo di cui all'art. 2;
 - programmare e monitorare l'espletamento di tutte le azioni previste dal presente Accordo.

Art. 11

Referenti

1. Le Parti possono nominare referenti delle attività di progetto dandone comunicazione all'altra Parte. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine alle attività svolte, con indicazione dei risultati ottenuti.

Art. 12

Disposizioni generali e fiscali

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti, e approvata dai rispettivi organi.
3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviano espressamente alla disciplina del codice civile.
5. Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 12

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

a) per la Regione Puglia:

Direttore del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Dott. Aldo Patruno

Via Piero Gobetti, 26 - 70125 - Bari

Tel/fax: 080.5405615/6413 e-mail: dipartimento.turismocultura@regione.puglia.it

pec: direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it

b) per il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese:

Presidente, Carmelo GRASSI

Via Imbriani n. 67 – 70121 Bari

Tel. 080 558 0195 - Fax 080 554 3686

Email: carmelo.grassi@teatropubblicopugliese.it

pec: tpp@pec.it

Regione Puglia


***Direttore del Dipartimento Turismo Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio***

Aldo Patruno

Consorzio Teatro Pubblico Pugliese

Carmelo Grassi

** La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*



SCHEMA DI DISCIPLINARE

PER LA REALIZZAZIONE dell'Intervento di

"#PASCALI2018 L'ARTE CONTEMPORANEA TRA INNOVAZIONE E SVILUPPO SOCIALE "

TRA

La **Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio** con sede legale in Bari, via Lungomare Nazario Sauro, n. 33 - 70121 (C.F. 80017210727), rappresentato dal Direttore di Dipartimento, _____ domiciliato presso la sede del Dipartimento

E

La **Fondazione Museo Pino Pascali**, con sede legale in _____, via _____, n. XX - XXXXX (C.F./P.I XXXXXXXXXXXX), rappresentato dal Presidente _____, domiciliato presso _____

PREMESSO CHE:

- il Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del Territorio, intende dare concreto avvio e supporto alla realizzazione degli obiettivi di medio-periodo descritti nella strategia regionale, strutturata nell'ambito del Piano strategico Regionale della Cultura, "PiiiLculturainPuglia" e nel Piano strategico del Turismo "Puglia365", e pertanto ha proposto alla Giunta la riprogrammazione delle risorse liberate POIn articolata su tre progetti;
- la Regione Puglia intende sostenere e favorire la strutturazione ed il potenziamento di attività integrate e sinergiche per facilitare la diffusione e l'avvicinamento del territorio ai linguaggi dell'arte contemporanea e alle sue forme di espressione, nella convinzione dei molteplici benefici, in termini di innovazione e sviluppo sociale, di cui l'arte contemporanea può essere portatrice in favore delle comunità locali;
- con DGR 8023/2017, la Giunta prende atto che al Dipartimento sono necessari ulteriori dotazioni finanziarie per sostenere progetti di attività culturali, promozione, animazione e valorizzazione territoriale, proposti da enti regionali partecipati, in attuazione delle linee di azione dei piani strategici regionali della Cultura e del Turismo, e ne approva le schede progetto;
- che i progetti approvati dalla DGR 8023/2017 sono:
 1. progetto "**Promozione e Valorizzazione di APULIA FILM HOUSE e del CSC Digital Lab**", proposto dalla **Fondazione Apulia Film Commission** per un importo pari a € 600.000,00;
 2. progetto "**#PASCALI2018 L'ARTE CONTEMPORANEA TRA INNOVAZIONE E SVILUPPO SOCIALE**", progetto presentato dalla **Fondazione Museo Pino Pascali**, per un valore di € 1.500.000;
 3. progetto "**Economia Cultura e Turismo per la valorizzazione del Territorio**", co-programmato e da realizzare rispettivamente da: **Dipartimento TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO** (che gestirà la cifra di € 24.067,38); da **Teatro Pubblico Pugliese** (che realizzerà attività per un valore pari a € 1.278.000,00) e dall'**ARET PugliaPromozione** (che realizzerà attività per un valore di € 1.310.900,00);
- le attività del Progetto "**#PASCALI2018 L'ARTE CONTEMPORANEA TRA INNOVAZIONE E SVILUPPO SOCIALE**" verranno realizzate nell'ambito del Museo Pino Pascali di Polignano a Mare, luogo eletto dell'arte contemporanea, dedicato all'artista pugliese, tra i precursori dell'arte povera, del body art e dell'arte concettuale, di cui il prossimo anno ricorre il 50° anniversario della scomparsa, avvenuta prematuramente nel 1968;

- la Fondazione Museo Pino Pascali è stato attuatore per conto della Regione Puglia, di un intervento nell'ambito del progetto GRANDI MOSTRE finanziato nell'ambito del POIn "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2007 – 2013, Asse II.2.1;

CONSIDERATO CHE:

- il Museo Pino Pascali è unico museo pubblico di Arte Contemporanea stabile in Puglia che, accanto ad una collezione permanente di opere di Pascali e soprattutto dell'archivio documentale di grande rilievo (che fanno della Fondazione il massimo riferimento internazionale per la ricerca storica e scientifica intorno all'artista), è location per mostre temporanee internazionali e sede del Premio Pino Pascali;
- la Fondazione Museo Pino Pascali è un'istituzione senza scopo di lucro nata a Polignano a mare nel 2010 per iniziativa del Comune di Polignano e della Regione Puglia allo scopo di esporre e valorizzare le opere di Pino Pascali;
- la fondazione si occupa della conservazione, dello studio e della valorizzazione dell'opera di Pino Pascali, del suo archivio documentario e bibliografico e della promozione di mostre di arte contemporanea;

tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del Disciplinare

I rapporti tra la Regione Puglia e La fondazione Museo Pino Pascali, per la realizzazione del progetto "#PASCALI2018 L'ARTE CONTEMPORANEA TRA INNOVAZIONE E SVILUPPO SOCIALE" a valere sulle risorse liberate del POIn Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo", per un importo complessivo pari ad € 1.500.000,00, sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2 – Primi adempimenti del Soggetto beneficiario

1. La Fondazione Museo Pino Pascali, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del presente Disciplinare si obbliga ad inviare alla struttura regionale di gestione (di seguito Regione):
 - a) il presente Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del Legale Rappresentante del Soggetto beneficiario e dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso;
 - b) Il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento. Ogni successiva variazione del Responsabile del procedimento deve essere comunicata alla Regione entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla stessa variazione.

Art. 3 – Obblighi del Soggetto Beneficiario

1. Il Soggetto beneficiario provvede a dare attuazione all'intervento oggetto del presente Disciplinare e, a tal fine, si obbliga a:
 - a. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici, nonché quella in materia di codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs 42/2004);
 - b. rispettare la normativa nazionale e regionale vigente in materia di contrasto al lavoro non regolare, precisando che il soggetto beneficiario è tenuto, pena la revoca dell'intervento, ad inserire nei bandi di gara, disciplinari di gara, nonché contratti e capitolati di appalto, le clausole di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento regionale n.31 del 27/11/2009;

- c. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;
- d. iscrivere l'intervento al sistema CUP (Codice Unico di Progetto);
- e. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi;
- f. applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla L.R. 20 giugno 2008 n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- g. anticipare, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota del 5% del contributo finanziario definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione ed omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento da parte del Soggetto beneficiario;
- h. presentare la seguente documentazione in conformità alle indicazioni di cui al successivo articolo 9:
 - 1. una relazione preliminare;
 - 2. relazioni trimestrali (entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare);
 - 3. una relazione finale.
- i. conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno 5 (cinque) anni successivi alla chiusura procedurale del Progetto, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione;
- j. rispettare il crono programma di cui all'art. 4 del presente Disciplinare;

Art. 4 – Cronoprogramma dell'intervento

1. Il Soggetto beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma per l'attuazione delle procedure e per la realizzazione della spesa sostenuta dal Soggetto beneficiario:
 - a) attivazione delle procedure per l'acquisizione di pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'intervento entro la data del _____;
 - b) definizione della progettazione funzionale all'attivazione delle procedure per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro la data del _____;
 - c) avvio procedura per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici entro la data del _____;
 - d) assunzione obbligo giuridicamente vincolante per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture entro la data del _____;
 - e) avvio concreto delle attività (lavori/servizi/forniture) entro la data del _____;
 - f) conclusione dell'intervento entro la data del _____;
 - g) operatività/fruibilità dell'intervento entro la data del _____;

2. Per ciascuno dei tempi previsti dal precedente cronoprogramma, il Soggetto beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione l'avvenuto adempimento.
3. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà a dichiarare la decadenza dell'importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già erogate.
4. Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire, per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 5 – Spese ammissibili

1. L'ammontare del contributo finanziario concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del Soggetto beneficiario ed è fisso ed invariabile.
2. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) 1303/2013 (*recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio*) dalla normativa nazionale di riferimento (*ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del Reg. n.1303/2013*) e dal SIGECO 2017 della Regione Puglia;
3. Non sono ammesse a finanziamento le seguenti categorie di spesa:
 - non direttamente imputabili agli interventi oggetto di finanziamento;
 - IVA, se recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente;
 - notarili e quelle relative a imposte e tasse;
 - regolate in contanti o per compensazione;
 - di pura sostituzione;
 - relative ad interessi passivi;
 - relative ad attività di intermediazione;
 - quelle già oggetto di altro finanziamento;
4. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, alle disposizioni di cui al DPR 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" e al SIGECO Regione Puglia 2017.

Art. 6 – Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. Per la realizzazione del progetto è riconosciuto all'ENTE un contributo di importo massimo complessivo di **euro 1.500.000,00** (IVA inclusa se dovuta come per legge).
2. L'erogazione del contributo, così come previsto dalla DGR. N. 2083 del 30 novembre 2017 e dalla determina n. _____ del _____ di questo Dipartimento, avverrà con le seguenti modalità:

a) Erogazione pari al 90% del contributo finanziario, previa trasmissione da parte del RUP della seguente documentazione:

- Presentazione della domanda di pagamento;
- Presentazione della relazione preliminare, debitamente documentata, redatta sulla base delle indicazioni di cui al successivo art. 8;
- Provvedimento di approvazione del livello unico di progettazione da parte del CdA della Fondazione, con allegato il quadro economico pre-gara con indicazione delle specifiche voci di spesa imputate sul Progetto, e di quelle a valere sulla eventuale quota di cofinanziamento della Fondazione;
- Documentazione di progetto:
 - a. Provvedimenti di approvazione della gara di appalto, indizione, bando, capitolato di gara, lettera di invito, eventuale nomina della Commissione;
 - b. Verbali di gara e provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva;
 - c. Documentazione probante l'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 50/2016 in materia di pubblicità delle procedure di gara e dei relativi esiti (pubblicazione dell'avviso e degli esiti su Gazzetta Ufficiale, per estratto sulla stampa nazionale/locale, all'Albo Pretorio o sul profilo internet del Comune beneficiario, copia del protocollo "in entrata" delle candidature, ecc.);
 - d. Contratto di appalto/acquisizione debitamente registrato;
 - e. Quadro economico rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara con specifica indicazione delle voci di spesa imputate al Programma e di quelle a valere sulla quota di cofinanziamento dell'ente beneficiario, e con il relativo provvedimento di approvazione;
 - f. In caso di cofinanziamento, provvedimento di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario;
 - g. Dichiarazione RUP attestante:
 - i. che è stato adottato un sistema di contabilità separato nella gestione delle somme trasferite a titolo di contributo, al fine di assolvere agli obblighi imposti sulla tracciabilità finanziaria;
 - ii. se per l'intervento in questione ricorre o meno l'applicazione della L.R. n. 11/2001;
 - h. Attestazione di avvenuto concreto inizio;
 - i. Comunicazione del CUP associato al Codice Operazione dell'intervento e del CIG;
 - j. Documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti (*Targa Regione Puglia*);

b) Erogazione successiva pari al 5% del contributo, previa trasmissione da parte del RUP della seguente documentazione:

- Presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'90% delle somme già erogate dalla Regione;
- Presentazione delle relazioni trimestrali di cui al successivo art. 8 del presente disciplinare;
- Documentazione contabile relativa alle spese sostenute: mandati di pagamento o bonifici bancari con relativa quietanza, Stati di avanzamento Lavori e certificati di pagamento, fatture debitamente annullate, provvedimenti di liquidazione;
- Presentazione della scheda informativa dell'intervento;
- Documentazione fotografica attestante l'avanzamento dei lavori;
- Dichiarazioni di cui all'art. 7 del presente disciplinare;
- Dichiarazione che l'IVA è una spesa ammissibile e non recuperabile dal soggetto beneficiario.

c) Erogazione finale nell'ambito del residuo 5% del contributo finanziario definitivo rideterminato, previa trasmissione da parte del RUP della seguente documentazione:

- Presentazione di domanda di pagamento finale;

- Presentazione della relazione finale, debitamente documentata, redatta sulla base delle indicazioni di cui al successivo art. 8;
 - Stato di avanzamento lavori finale;
 - Relazione sul conto finale;
 - Approvazione atti di contabilità finale;
 - Rendiconto finale con il relativo provvedimento di approvazione;
 - Certificato di collaudo statico, tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione con il relativo provvedimento di approvazione;
 - Provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, con indicazione puntuale delle specifiche voci - comprovate da relativa documentazione contabile (fatture, liquidazioni e mandati di pagamento) - imputate a carico della Regione e del beneficiario finale;
 - Anticipazione a carico del Soggetto beneficiario del saldo finale pari al 5% del contributo finanziario, attestato da specifico mandato di pagamento debitamente quietanzato o bonifico bancario;
 - Dichiarazioni di cui all'art. 7 del presente disciplinare;
 - Dichiarazione che l'IVA è una spesa ammissibile e non recuperabile dal soggetto beneficiario;
 - Presentazione della scheda di fruizione come da fac-simile fornito dalla Regione Puglia;
3. Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente.
4. L'intera documentazione di spesa deve essere annullata con la dicitura non cancellabile:

“Documento contabile finanziato a valere sulle risorse liberate ex DGR. N. 2083/2017 – ammesso per l'intero importo/per l'importo di €_____”.

Nel caso di documenti di spesa prodotti in formato elettronico, tale dicitura dovrà risultare inserita digitalmente in apposito spazio dello stesso documento.

5. In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, la Regione potrà procedere, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 8, comma 4 e all'art. 14, alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle somme già erogate.

Art. 7 - Rendicontazione

1. Il Soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare, unitamente alla relazione di cui al successivo art. 9, le spese effettivamente sostenute mediante supporto cartaceo ed elettronico, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del mandato.
2. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario, o da persona delegata, una attestazione ove risulti che:
 - a. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, del codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs 42/2004) e di pari opportunità;
 - b. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabili, quelle in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
 - c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a rimborso comunitario;

- d. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero, se sono stati ottenuti o richiesti, l'indicazione di quali e in quale misura).
3. Per il riconoscimento della spesa finale e la relativa certificazione, il legale rappresentante del Soggetto beneficiario, o la persona delegata, oltre alle dichiarazioni di cui al comma 2, dovrà presentare le seguenti ulteriori dichiarazioni attestanti che:
- a. trattasi della rendicontazione finale dell'intervento;
 - b. il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di Azione prefissati;
 - c. le altre eventuali spese, sostenute nei termini di ammissibilità delle spese del progetto e ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Art. 8 – Monitoraggio

1. Il Soggetto beneficiario provvede a fornire alla Regione dati e documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'intervento su supporto cartaceo/elettronico, salvo diverse successive e specifiche disposizioni della Regione.
2. Il Soggetto beneficiario si obbliga a presentare, oltre alla documentazione di cui al comma 2 dell'art. 4, specifiche relazioni sullo stato di avanzamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario.
In particolare:
 - a. una relazione preliminare, redatta secondo la scheda informativa messa a disposizione dalla Regione, riferita alle procedure ambientali, alle modalità e fasi di espletamento delle procedure di gara, nonché al numero di visitatori del bene oggetto di intervento in data anteriore all'avvio dei lavori;
 - b. relazioni periodiche semestrali (entro sessanta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare) sullo stato di avanzamento dell'intervento, redatte tenendo conto della scheda informativa messa a disposizione dalla Regione, contenenti la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, anche in assenza delle condizioni per avanzare la domanda di pagamento di cui al precedente art. 6 un report fotografico attestante l'avanzamento dei lavori e l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità;
 - c. una relazione finale, redatta secondo la scheda informativa messa a disposizione dalla Regione, contenente, tra l'altro, le informazioni riepilogative in merito all'esecuzione del contratto, al rispetto degli obblighi contrattuali ed alle eventuali modifiche del contratto intervenute, nonché al numero di visitatori del bene oggetto di intervento in data successiva alla chiusura dell'intervento.
3. Nell'eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca dell'ammissione a finanziamento ed al recupero delle eventuali somme già versate.

Art. 9 – Controlli e verifiche

1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto beneficiario.
3. Il Soggetto beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati così come indicato al comma 4 dell'art. 6, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno 5 (cinque) anni successivi alla chiusura procedurale del Progetto.
4. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 10 – Collaudi

1. L'intervento ammesso a contribuzione finanziaria è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 11 – Disponibilità dei dati

1. I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
2. Il Soggetto beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.
3. I dati generali relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

Art. 12 – Stabilità dell'operazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013, l'operazione ammessa a finanziamento, è rimborsata laddove, entro i 5 anni successivi dal pagamento finale al beneficiario si verifichi quanto segue:
 - a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
 - b) cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

Art. 13 – Revoca della contribuzione finanziaria

1. Alla Regione è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Soggetto beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente Disciplinare, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
2. Potrà costituire motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all'intervento finanziato nel sistema di monitoraggio da parte del Soggetto beneficiario.

3. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamento, il Soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'intervento.
4. In caso di revoca il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate, maggiorate degli eventuali interessi legali, restando a totale carico del medesimo Soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.
5. È facoltà inoltre della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
6. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse saranno a totale carico del Soggetto beneficiario.

Art. 14 Durata

1. La convenzione entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Il progetto dovrà essere realizzato come definito nel cronoprogramma di cui all'art. 4 del presente disciplinare, e comunque per il periodo utile alla gestione e chiusura delle Azioni del progetto “#PASCALI2018 L'ARTE CONTEMPORANEA TRA INNOVAZIONE E SVILUPPO SOCIALE “, fermo restando la possibilità della Regione di effettuare i dovuti controlli nei successivi cinque anni dal termine del progetto. (per le verifiche ai sensi dell'art. 12 del disciplinare)

Art. 15 Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti dovranno essere sottoposte ad un tentativo di risoluzione amministrativa.
2. A tal fine il beneficiario, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda alla Regione, la quale provvederà nel termine di 60 giorni dalla notifica.
3. IL Beneficiario non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che la Regione abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.
4. Per tutte le controversie giudiziarie che saranno eventualmente adite il Foro competente sarà quello di Bari.

ART.16 Richiamo alle norme di leggi vigenti

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, le norme del codice civile in quanto applicabili, i regolamenti, le direttive e le altre disposizioni in materia.

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio

Aldo Patruno

Il Rappresentate legale del Beneficiario

Giuseppe Teofilo

* La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.